



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 45 DEL 13/03/2019)

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DELLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno **2019** il giorno **13** del mese di **marzo** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **10:00** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Assessore	Presente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Presente
LOI FRANCESCA	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Presente
SEDDA GIANFRANCO	Assessore	Presente
TARANTINI MARIA GIUSEPPINA	Assessore	Presente
ZEDDA STEFANIA	Assessore	Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.



La Giunta Comunale

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione, Patrimonio, Cultura e Coordinamento Politiche Culturali.

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) che prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è rappresentato dal possesso di immobili e dall'erogazione e fruizione dei servizi comunali.

Rilevato che la IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore di locali o aree scoperte.

Visti in particolare:

- il comma 650, secondo il quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- il comma 651, secondo il quale il comune nella determinazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento approvato con D.P.R. n. 158/1999 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- il comma 652, secondo il quale il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma precedente e nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio dei rifiuti;
- ai sensi dell'art.1, comma 653 della L. 147/2013, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al successivo comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- il comma 654, secondo il quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di nettezza urbana, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- ai sensi dell'art.1, comma 654-bis, della L. 147/2013 tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale nonché alla Tares e alla TARI;
- il comma 683, secondo il quale il consiglio comunale deve approvare le



COMUNE DI ORISTANO

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dall'autorità competente.

Richiamato l'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999, il quale dispone che ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.

Visto il Piano economico finanziario del servizio di igiene urbana e ambientale e servizi accessori finalizzati all'applicazione della TARI per l'anno 2019, approvato con propria precedente deliberazione adottata in data odierna.

Dato atto che a seguito della elaborazione delle superfici oggetto di imposizione risultante dalla banca dati TARI, nelle quali sono ricomprese sia quelle scaturite dalla attività di accertamento eseguita nell'esercizio finanziario 2018, che in quelle dichiarate da parte dei contribuenti nelle apposite denunce, è stato possibile determinare le superfici complessive da considerare ai fini della determinazione delle tariffe TARI per il 2019, distintamente fra utenze domestiche e non domestiche e per fasce di categoria.

Considerato che la costante e complessa attività di bonifica e aggiornamento della banca dati operata dall'ufficio tributi ha determinato un ampliamento della base imponibile, che ha determinato una leggera riduzione della tariffa sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

Dato atto che non esistono al momento sistemi di rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche.

Vista la ripartizione dei costi fissi e variabili fra le utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macro categorie di utenze, al fine della determinazione delle tariffe TARES nella misura del 60,13% del totale a carico delle utenze domestiche e nel 39,87% a carico delle utenze non domestiche:

Utenze	Costi FISSI		Costi VARIABILI		Costi TOTALI	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Domestiche	2.400.706,27	72,12	928.061,66	27,88	3.328.767,93	60,13
Non	1.600.470,8	72,52	606.298,68	27,47	2.206.769,52	39,87



COMUNE DI ORISTANO

domestiche	5					
	4.001.177,12	-----	1.534.360,34	-----	5.535.537,46	100,00

Dato atto che sull'importo della tassa sul servizio rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, sulla base dell'aliquota del 5% deliberata dalla Provincia di Oristano.

Dato atto che i costi del Piano Finanziario per l'anno 2019 ammontano a euro 5.812.314,33 (comprensivo del tributo ambientale provinciale di € 276.776,87):

Previsione Totale Entrata		
Voci di copertura	Entrate derivanti dall'utenza	€ 5.466.639,13
	Contributo a carico bilancio per agevolazioni previste dal regolamento	€ 22.878,86
	Contributo M.I.U.R.	€ 46.019,47
	Tributo ambientale provinciale 5%	€ 276.776,87
	TOTALE COPERTURA 100%	€ 5.812.314,33

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali devono allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di"*



COMUNE DI ORISTANO

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- *l’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione”;*

Visto il Decreto 25 gennaio 2019 che stabilisce un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019.(GU Serie Generale n.28 del 02-02-2019).

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, nell’ambito delle scelte di politica fiscale da adottare ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, approvare le tariffe TARI per l’anno 2019 riportate nell’allegato 1 (Tariffe utenze domestiche e Tariffe utenze non domestiche).

Dato atto che, il versamento della TARI, deve essere eseguito mediante l’utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell’art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.

Richiamato l’art. 51, c. 3 del citato Regolamento comunale che dispone le scadenze dei versamenti TARI siano stabilite dalla deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe.

Vista la necessità di stabilire che le rate di pagamento abbiano scadenza nel corso dell'anno 2019 per la necessità di far fronte ai costi sostenuti nello stesso esercizio, ed imputabili al servizio di cui trattasi come da piano finanziario oggetto di approvazione.

Ritenuto necessario stabilire che per l’anno 2019 la riscossione della TARI avvenga in un’unica soluzione con scadenza al 16 luglio 2019, oppure in quattro rate come di seguito indicato:

- prima rata 16 maggio 2019
- seconda rata 16 luglio 2019
- terza rata 16 settembre 2019
- quarta rata 16 novembre 2019.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI ORISTANO

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l'art 52 del Decreto Legislativo 446/1997.

Visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, allegati alla proposta di deliberazione.

Con votazione unanime palese

Delibera

1. Di approvare le tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti nell'anno 2019 riportate nell'allegato 1 alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, così come risultante dal piano finanziario.
3. Di dare atto che alle tariffe così determinate ai sensi dell'art. 1, comma 666, della legge n. 147/2013, deve essere sommato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 nella misura percentuale del 5% stabilita dalla Provincia di Oristano.
4. Di dare atto, che l'entrata da iscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio 2019 ammonta a euro 5.812.314,33, comprendente la somma di euro 276.776,87 per tributo provinciale da riscuotere unitamente alla tassa.
5. Di stabilire che per l'anno 2019 la riscossione della TARI avvenga in un'unica soluzione con scadenza al 16 luglio 2019, oppure in quattro rate come di seguito indicato:
 - prima rata 16 maggio 2019
 - seconda rata 16 luglio 2019
 - terza rata 16 settembre 2019
 - quarta rata 16 novembre 2019.
6. Di incaricare il Servizio Tributi degli adempimenti riguardanti la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, del



COMUNE DI ORISTANO

presente Regolamento, entro i termini stabiliti dal comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011.

Delibera, altresì, a voti parimenti unanimi di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, stante l'urgenza legata all'approvazione del bilancio di previsione 2019.

MARIA RIMEDIA CHERGIA/MARIA CRISTINA BENEDETTI

sd



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
MELE LUIGI